

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“Nino Pino Balotta”

Via Salita Il del Carmine, 19 - Tel 090.9761133 – Fax 090.9763196
PEO: meic899002@istruzione.it – PEC: meic899002@pec.istruzione.it - C.F. 83001330832
98051 - BARCELLONA P.G. - (ME)

Circolare n. 466

I.C. "BALOTTA" - BARCELLONA P. G.
Prot. 0004805 del 30/04/2024
VII (Uscita)

Ai Docenti di scuola primaria
Alla F.S. Area 4 Bilardo Maddalena-Aliquò G.
Alle Famiglie tramite il Coordinatore di classe
Al Sito Web
Agli atti

Oggetto: vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica Legge n. 159 del 13.11.2023 di conversione del c.d. Decreto Caivano

Visto: il T.U. 297/1994 e D.P.R. 275/1999

Vista: la Legge 107/2015

Visto: il D.lgs 165/2015 e s.m.i.

Visto: il PTOF 2022/2025

Il Dirigente Scolastico

informa che il Decreto Legge 123 di cui all'oggetto ha sostituito l'art. 114 del T.U. della Scuola (D.Lgs. 297/1994) dettando una nuova disciplina riguardo l'esercizio dei poteri dei Sindaci e dei Dirigenti scolastici ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

La normativa vigente, Legge 296/2006 all'art. 1 c. 622, prevede che "l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria", da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo, che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Alla luce delle novità introdotte, le due ipotesi previste dall'art. 114 del T.U. sono le seguenti:

MANCATA ISCRIZIONE: situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione.

ELUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE: situazione del minore che risulta assente da scuola per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.

Ciò premesso, il D.L. Caivano prevede che il Sindaco, mediante accesso all'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (ANIST), individua i minori non in regola con l'obbligo di istruzione e ammonisce senza ritardo il Responsabile dell'Adempimento dell'obbligo medesimo, invitandolo ad ottemperare alla Legge. Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, la trasmissione dei dati relativi ai minori soggetti all'obbligo di istruzione, regolarmente iscritti presso l'istituzione scolastica è svolta dall'Ufficio alunni della scuola entro il mese di ottobre.

I docenti e l'Ufficio Alunni verificano la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi, predisponendo i conseguenti atti per la firma del Dirigente Scolastico. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Dirigente Scolastico, a seguito dell'istruttoria dei docenti e dell'Ufficio Alunni, avvisa entro sette giorni il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo, invitandolo ad ottemperare alla legge.

Per ogni ulteriore ragguaglio si allegano:

Nota prot. n. 16722 del 22.04.2024

Allegato 1 - Diagramma mancata iscrizione (D.L. Caivano)

Allegato 2 - Diagramma elusione (D.L. Caivano)

Allegato 3 - Diagramma Frequenza irregolare (USR)

Allegato 4 - Modello scheda di segnalazione

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Genovese Luigi

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. N° 39/199